

Nuove modalità per le esenzioni ticket per reddito



(D.M. 11 dicembre 2009)

Dal **1° febbraio 2011** cambiano le modalità per ottenere l'esenzione dal ticket per condizione economica (reddito).

Da tale data **saranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture dell'Azienda ULSS n. 4 a dover indicare nella ricetta il codice di esenzione**, utilizzando uno specifico elenco degli aventi diritto messo loro a disposizione e contenete i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

Il cittadino **esente per disoccupazione**, non essendo tale tipologia di esenzione inclusa nell'elenco, **dovrà necessariamente recarsi presso gli sportelli distrettuali** per l'inserimento a sistema dell'esenzione e successivamente per chiudere il certificato nel momento in cui cessi tale diritto.

L'elenco sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Pertanto dal 1° aprile i cittadini che non saranno presenti nel nuovo elenco ma che ritengono di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione per reddito dovranno recarsi presso gli Uffici distrettuali dell' Azienda ULSS di appartenenza per rendere un'autocertificazione ed ottenere il relativo attestato.

Dal **1° aprile 2011** il cittadino che si reca agli sportelli cassa, ospedalieri o distrettuali, con **ricetta sprovvista di codice di esenzione è tenuto al pagamento della prestazione.**

L'ULSS ha attivato il numero verde **800-_____** che è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Gli attestati di esenzione per condizione economica, con codice **7R2, 7R3, 7R4 e 7R5**, rilasciati nel mese di gennaio 2011 che riportano la scadenza al 31.12.2011, cessano la loro validità il **31 marzo 2011**.

Come si dovrà procedere

All'atto della prescrizione di una prestazione specialistica da parte del medico, l'assistito (o altra persona avente titolo), richiede l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica, che il medico prescrittore verifica negli elenchi forniti dal sistema:

- in caso di riscontro positivo, riporta il codice validato nella ricetta;
- in caso contrario non indica alcun codice di esenzione barrando la casella "N" della ricetta ed invita l'interessato a recarsi presso gli sportelli distrettuali dell'Azienda ULSS di competenza per compilare l'eventuale autocertificazione ed ottenere il relativo attestato.

Coloro che si ritengono in possesso dei requisiti e rendono l'autocertificazione, presso gli uffici aziendali, per se e/o per i propri familiari aventi diritto, sono responsabili della dichiarazione sottoscritta. Il diritto dichiarato e sottoscritto sarà **obbligatoriamente** verificato dai competenti uffici dell'ASL che in caso di falsa dichiarazione provvederanno al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e all'applicazione delle sanzioni previste.

L'autocertificazione potrà essere resa dall'interessato (o da altra persona avente titolo) munito di valido documento di identità, e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie - TEAM sia del richiedente che degli eventuali altri beneficiari dell'esenzione

Importante

La normativa prevede il diritto all'esenzione in relazione al reddito dell'anno precedente, si evidenzia che l'elenco in possesso dei medici, invece, si riferisce alla situazione economica riferibile a periodi contributivi anteriori, è pertanto lasciata alla responsabilità personale dell'assistito il dichiararsi esente.

L'Azienda ULSS n. 4 effettuerà controlli costanti circa la veridicità di quanto dichiarato.

Il Direttore Generale – *dott. Ermanno ANGOSESE*

Hanno diritto all'esenzione dal ticket per reddito

- **Cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni**, purché appartenenti ad un nucleo familiare¹ con un reddito complessivo annuo² non superiore a € 36.151,98 (Legge 537/93 e successive modificazioni ed integrazioni).
- **Titolari di pensione INPS al minimo o integrata al trattamento minimo di età superiore ai 60 anni ed i familiari a carico³**, purché il reddito complessivo² del relativo nucleo familiare¹, riferito all'anno precedente sia inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico. (Legge 549/95).
- **Titolari di assegno sociale ed i familiari a carico³** (Legge 549/95).
- **Disoccupati ed i familiari a carico³**, purché il reddito complessivo² del relativo nucleo familiare¹ sia inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve essere riferita al momento in cui si usufruisce della prestazione, mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente. Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente od autonomo e sia iscritto all'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di nuova occupazione, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. (Legge 549/95) (Decreto Legislativo n. 181/2000). Sono pertanto da considerarsi esenti solo coloro che autocertificano il proprio stato di disoccupazione "effettiva", oggettivamente verificabile da parte dell'Azienda U.L.SS. presso i competenti Centri per l'Impiego. **Non rientra in tale fattispecie l'inoccupato – chi non ha mai avuto precedenti esperienze di lavoro ed al momento risulta essere in cerca di prima occupazione.**

¹ Per **nucleo familiare** deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge, non legalmente separato e dagli altri famigliari a carico.

² Il **reddito complessivo del nucleo familiare** è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. È riferito all'anno precedente. Nel caso in cui si verificano modifiche nella composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento importante della situazione economica dell'utente, si fa riferimento alla composizione del nucleo alla data di esecuzione della prestazione. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo:

- Reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1.
- Reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud.
- Reddito dichiarato nel modello 730: rigo 41 del modello 730-3

³ Per **familiari a carico** in linea generale si intende colui per il quale il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali. Tale situazione si desume dalla dichiarazione dei redditi. Sono considerati familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, i figli permanentemente inabili al lavoro;
- i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle, i nonni, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

In ogni caso il reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, del familiare a carico non deve superare € 2.840,51 (art. 12 – DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni).

N.B. I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4).

Avviso importante



CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO LA
REGIONE DEL VENETO
HA PROVVEDUTO A MODIFICARE IL REGIME DI
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
COME PREVISTO DALLA

Legge 5 luglio 2011 n. 111 (Finanziaria dello Stato)

DAL **6 AGOSTO 2011**

PER LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Visite specialistiche, visite di controllo, analisi di laboratorio, prestazioni di anatomia patologica,
prestazioni di radiologia diagnostica, altri esami di diagnostica strumentale etc.

GLI ASSISTITI NON ESENTI

- appartenenti ad un nucleo familiare con reddito inferiore a Euro 29.000,00* (ventinovemila) sono tenuti al pagamento per singola ricetta di una quota fissa di Euro 5,00 (cinque);
- appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore o uguale a Euro 29.000,00 (ventinovemila) sono tenuti al pagamento per singola ricetta di una quota fissa di Euro 10,00 (dieci).

* L'appartenenza al nucleo familiare con reddito inferiore ai 29.000,00 Euro dovrà essere autocertificata compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, disponibile presso i punti di erogazione delle prestazioni.

Importante

Gli utenti che si presentino per effettuare la prestazione dopo il 6 agosto 2011 con il ticket già pagato dovranno rivolgersi alle casse per versare la relativa quota previa sottoscrizione dell'autocertificazione.

Il Direttore Generale – *Ing. Ermanno ANGONESE*

R 2-2


REGIONE DEL VENETO

MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 o art. 47 del D.P.R. 445/2000

il/la sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

il/la Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

appartiene a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 29.000,00 (ventinovemila) LORDI,

 luogo e data

 firma del dichiarante

 La sottoscrizione è resa da: titolare del requisito genitore esercente la potestà

Oppure

se l'intestatario della ricetta si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute (art. 4, comma 2, D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), da:

 tutore coniuge figlio altro parente entro il 3° grado,

Documento di identificazione _____ (oppure fotocopia del documento da allegare)

L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che:

- a) i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati da questa Azienda Sanitaria in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono conferiti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- b) il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei / informatici;
- c) in caso di mancato conferimento dei dati non si avrà diritto all'esenzione;
- d) è fatto salvo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Legge sulla privacy).

Note

1. per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge, non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità).
2. per reddito complessivo lordo deve intendersi quello riferito all'anno precedente del nucleo familiare come somma di tutti i redditi dei singoli membri del nucleo, al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD, UNICO e 730). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data dell'erogazione della prestazione.
3. per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali, spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali etc.). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi;
4. in relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2011 – fascicolo 1 – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".
5. I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4).